



ORDINANZA A.P. N° 5 /2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
E DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

- VISTA la legge 28/1/94, n. 84, e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23.12.1996;
- VISTO il D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito con modificazione in legge 27.2.1998, n. 30;
- VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994 che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO il D.M. datato 02.05.2016, n°134 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTA l'Ordinanza Sindacale n.3 datata 05.05.2016 con la quale il Comune di Napoli ordina alla cittadinanza il divieto di accesso e sosta nelle parti degli arenili del Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli, nelle quali è possibile un contatto diretto con la sabbia inquinata, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza;
- RITENUTA la necessità di adottare, a titolo precauzionale, provvedimenti interdittivi del pubblico demanio marittimo e conseguente sospensione di efficacia dei titoli concessivi rilasciati a soli fini demaniali marittimi a favore del Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli (Ass. Nesis e Trimar s.r.l.);
- CONSIDERATO che questo Ente, a norma della legge 84/94, è competente alla emissione di ordinanze di urgenza nell'ambito di propria giurisdizione;
- RITENUTO inoltre, necessario disporre la sospensione in via cautelare degli atti concessivi rilasciati per l'utilizzo degli arenili al Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli (Ass. Nesis e Trimar s.r.l.);
- RILEVATO altresì, che sull'area demaniale marittima di che trattasi si concretizza una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

h

N-5

CONSIDERATO necessario porre in essere ogni strumento rientrante nelle attribuzioni di legge per salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTE le disposizioni in materia contenute nel Codice della Navigazione e nel suo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a nuova disposizione, che nell'area demaniale marittima, posta a nord della Colmata e precisamente quella utilizzata dal Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli (Ass. Nesis e Trimar s.r.l.), facente parte del sito di interesse nazionale di Bagnoli/Coroglio, è vietato il transito di persone e/o mezzi, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del pubblico demanio marittimo ed in particolare con l'attività di stabilimento balneare e/o impresa di balneazione.

E' inibito, ai sensi del presente articolo, l'accesso e la sosta alla cittadinanza tutta sugli arenili di cui al precedente comma nei quali può essere possibile un contatto diretto con la sabbia.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo precedente, per ragioni precauzionali, le seguenti concessioni/provvedimenti sono sospese, ai soli fini demaniali marittimi, fino a nuova disposizione e/o comunicazione da parte degli organi competenti:

- licenza di concessione n°23/2009 rilasciata all'Associazione Nesis relativa ad aree per complessivi mq.10.000 circa, di cui mq.600 coperti e mq. 9400 scoperti, per l'insediamento di attività turistico balneari, limitatamente alle aree demaniali marittime (arenile) già oggetto di bonifica;
- licenza di concessione n°22/2009 rilasciata alla società Trimar s.r.l. relativa ad aree di complessivi mq. 4.780 circa di cui mq. 260 coperti e mq. 4520 scoperti per insediamento attività turistico balneare, limitatamente alle aree demaniali marittime (arenile) già oggetto di bonifica;
- licenza di concessione n°28/2009 rilasciata ai fratelli Gennaro, Umberto e Paolo Masullo (lido Fortuna) - per aree di complessivi mq.9.250 circa, di cui mq. 611 coperti e mq. 8639 scoperti per attività turistico balneari per soli fini elioterapici con esclusione della balneazione;
- delibera AP n°296 del 17.07.2001 a favore del Comune di Napoli ed all'Istituto Tecnico Nautico Duca degli Abruzzi - tratto di arenile di mq.7.500 per uso pubblico con finalità elioterapiche e senza scopo di lucro per il periodo 15 giugno/15 settembre.

W



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Piazzale Pisacone • 80133 Napoli
telefono 0812283111 • fax 081206688
Codice Sociale e Partita Iva 00705640639

N. 5

I rappresentanti legali delle Società/Ditte titolari delle concessioni sopra indicate sono obbligati ad inibire l'accesso e la sosta alla cittadinanza tutta sulle parti degli arenili di che trattasi nelle quali può essere possibile un contatto diretto con la sabbia, provvedendo inoltre alla delimitazione delle stesse ed alla apposizione di idonea e ben visibile, anche via mare, cartellonistica recante il presente divieto e comunque necessaria a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché i divieti contemplati dalla presente Ordinanza.

Il Comune di Napoli in relazione ai propri compiti istituzionali è altresì invitato a garantire l'effettivo posizionamento della cartellonistica succitata provvedendo direttamente in caso di inadempienza dei concessionari o a concertarne l'apposizione con gli stessi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dai lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché del Comune di Napoli e di questa Autorità Portuale.

Napoli, addì 10-05-2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio BASILE

W